

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione della **Giunta Comunale**

N. **48** del **12/09/16**

OGGETTO:	Regolamento per la disciplina dell'istituto della Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente.	
-----------------	--	--

L'anno duemila **SEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13,30** in Massa di Somma, nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, presieduta dal **Sindaco -Gioacchino Madonna** con l'intervento di n. 3 assessori, nelle persone dei sigg.ri:**Nocerino,Pasqua,Manzo** adotta la presente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Luigi Annunziata ai sensi del IV comma, lett. a) dell'art.97 del D.Lgs. 267/00.

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **NOCERINO** F.to **MADONNA** F.to **ANNUNZIATA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto premettendo che sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**;
- il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**;

hanno espresso parere ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, COME DA ALLEGATO;

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

CAPITOLO N. _____ BILANCIO 200__

- stanziamento di bilancio	€.	
- meno impegni precedenti	€.	
- disponibilità	€.	
- presente impegno	€.	
- disponibilità residua	€.	!imp.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del 21/10/2015 ad oggetto :
"Regolamento per la disciplina dell'istituto della Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente";

RITENUTA detta proposta meritevole di accoglimento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)-Di ritenere, la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)-Di approvare e fare propria, integralmente e senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del I Settore, che, allegata alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale ;

3)-Di fare rinvio all'allegata proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motivata e dispositiva del presente verbale;

4)-Di demandare al Responsabile del I Settore e per esso l'ufficio personale gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.

5)-Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.L.vo 267/2000.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA "RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO" DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Sindaco

Richiamata la vigente normativa di legge sul rapporto di lavoro del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quello appartenente alle Autonomie Locali (Decreto Legislativo n.165/01 e ss.mm.ii.);

Visti tra l'altro i seguenti atti legislativi:

- Legge n.133/08 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008;
- Legge n.183/2010;
- Legge n.114 dell'11/08/2014 di conversione del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014;

i quali ridefiniscono gli istituti del collocamento a riposo obbligatorio e della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

Presa visione altresì di:

- Disposizioni "normative" i cui ai contratti Nazionali di Lavoro in essere per il comparto e le varie dirigenze delle AA.LL.;
- Circolare n.2 del 19/02/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Esaminata attentamente la normativa attinente l'istituto giuridico della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale di cui innanzi;

Preso Atto della succitata legge n.114 del 11/08/2014, la quale ha innovato detto istituto, introdotto con il Decreto Legge n.112/08 per quanto attiene tra l'altro all'art.72 c.11;

Riportato detto articolo, così come riformulato dall'art.1 c.5 della legge succitata del 2014:

- "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le Pubbliche Amministrazioni omissis **possono**, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento omissis risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigente, con un preavviso di sei mesi e non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato c.10 dell'art.24 (Legge n.241/11)";

Rilevato che, alla luce di quanto suesposto, le singole Amministrazioni Pubbliche, tra cui gli Enti Locali, **possono** nel rispetto di specifiche modalità risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a far data dalla maturazione dei requisiti per il diritto a pensionamento;

Constatata l'opportunità di regolamentare l'istituto de quo, al fine di sgombrare il campo da eventuali accuse di parzialità e discriminazioni;

Valutata inoltre, l'esigenza in prospettiva di facilitare il principio del cambio generazionale anche nell'ottica della razionalizzazione dei servizi e del contenimento della spesa per il personale dell'Ente;

Ritenuto pertanto di procedere alla formulazione di un apposito regolamento riguardante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti di questo Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Giusta la premessa in narrativa:

- Di prendere atto della proposta di regolamentazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti di questo Ente;
- Di approvare detta proposta e quindi il regolamento relativo che, allegato al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di evidenziare che il regolamento intende in maniera esplicita stabilire l'applicazione generalizzata ed uniforme dell'istituto in parola in tutti i casi in cui esso sia applicabile;
- Di dare mandato al responsabile del 1°Settore e per esso a quello dell'Ufficio Personale, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'applicazione del regolamento de quo;
- Di pubblicizzare, pertanto, tra l'altro, detto regolamento con il suo inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Relazione Istruttoria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA "RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO" DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Premessa

Le ipotesi attualmente vigenti in tema di cessazione del rapporto di lavoro del Personale dipendente degli EE.LL. sono espressamente codificate da disposizioni normative specifiche nonché da quelle contrattuali se ed in quanto applicabili.

Nello specifico è opportuno evidenziare che la normativa in parola ha subito nel tempo numerose ed importanti innovazioni giustificate da problematiche economico-finanziarie dello Stato ed, a cascata, degli Enti.

Oggetto di analisi è la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Essa è stata introdotta con il Decreto Legge n.112/2008 convertito con modificazioni nella legge n.133/2008 prevedendo all'art.72 c.11 delle limitazioni temporali in merito alla vigenza. Successivamente con Decreto Legge n.90/2014, anch'esso convertito con modificazione nella Legge n.114/2014 è stato riformulato l'articolo succitato che pertanto può essere utilizzato a regime dalle Pubbliche Amministrazioni.

È incontrovertibile che tale nuova formulazione ha degli elementi di novità sotto diversi aspetti quali l'ambito di applicazione, i presupposti e la procedura. Innanzitutto la norma in questione prevede che la P.A. possa, con atto motivato, tenuto conto delle proprie esigenze e necessità organizzative-funzionali nonché di criteri di scelta fondati su principi di oggettività ed applicabilità generale, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale in essere con i dipendenti, dalla data di maturazione del requisito di anzianità contributiva prevista per il pensionamento ai sensi della Legge n.214/2011. Detto principio, che attiene anche al personale dirigente, viene posto in essere con preavviso di sei mesi.

A decorrere dal 2018 tale procedura non può essere posta in essere prima del raggiungimento di un'età anagrafica al fine di evitare che vi siano riduzioni percentuali di cui all'art.24 c.10 della Legge 214/2011 (62 anni per il Comparto).

Bisogna procedere ad individuare i casi in generale in cui si applica l'istituto della risoluzione unilaterale tenuto conto che in sostanza si ricollega ai soli casi in cui vi sia la discrezionalità. Per evitare parzialità e zone d'ombra con il presente atto l'Ente decide di non utilizzare affatto il principio della discrezionalità nei casi in cui sia applicabile evitando così di dover motivare di volta in volta il singolo atto; d'altronde le recenti disposizioni e direttive premono per la razionalizzazione dei servizi e

Art.6

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dello specifico atto deliberativo da parte della Giunta Comunale. Sarà obbligo del responsabile del 1°Settore e per esso dell'Ufficio Personale attuare ed applicare puntualmente il presente.

Art.7 (Solo eventuale)

Il Comune si riserva altresì la facoltà di deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi dalla data entrata in vigore dal presente anche per quei dipendenti che sono stati oggetto di provvedimento di trattenimento in servizio assunto prima della data in vigore del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014, convertito con modificazione nella Legge n.114 del 11/08/2014.

Art.8

Al presente viene data la massima pubblicità nei modi stabiliti dalla legge e in virtù dei principi di trasparenza, tra cui l'inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Art.9

Il presente regolamento potrà essere oggetto di provvedimenti di revisione per eventuale inopportunità o illegittimità sopravvenuta a seguito della futura emanazione di nuove norme o linee di indirizzo giuntali, o da parte dell'istituto previdenziale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 14 SET 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 -art.32 c.5 legge 69/2009- Essa medesima viene comunicata,in elenco, ai capigruppo consiliari in pari data ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/00.

Per l' Albo Pretorio
F.to dott.Cicinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Annunziata

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addì 14 SET 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.Luigi Annunziata)

